



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 94

Prot. n. 8331

Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 14 e del 24 gennaio 2013;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra,

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra (DST)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto, e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti, e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Terra (DST), istituito con la delibera relativa alla “*Proposta di Costituzione dei Dipartimenti*” nella riunione congiunta di Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, e *delibera conclusiva per la assegnazione delle afferenze dei docenti* del Senato Accademico in data 11 luglio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione del Dipartimento in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità della gestione, ispirandosi ai principi di ragionevolezza, economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza e semplificazione.

Art. 3

(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST) ha la propria sede amministrativa in via G. La Pira 4, Firenze.



Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST) esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il Dipartimento promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza.
3. Le discipline di propria competenza riguardano le Geoscienze nel loro complesso, comprendenti i seguenti settori e discipline:
 - a. geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
 - b. geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia, paleontologia;
 - c. geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia;
 - d. geofisica;
 - e. pedologia.
4. I settori interdisciplinari di propria competenza riguardano in particolare:
 - a. l'evoluzione della Vita nel passato, del Sistema Terra e dei corpi planetari extra-terrestri;
 - b. la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio geologico, ambientale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico e la valutazione della vulnerabilità del territorio;
 - c. l'approvvigionamento e l'utilizzazione compatibile delle risorse idriche, minerarie ed energetiche;
 - d. la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali ed antropici;
 - e. la conservazione del suolo e delle sue funzioni ecologiche;
 - f. l'interazione tra opere antropiche ed assetto geologico e del territorio.
5. Le attività didattiche e formative sono organizzate con il concorso dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.



2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, per specifiche esigenze, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività. Il soggetto frequentatore è obbligato a stipulare una assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno dieci professori o ricercatori.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità, ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.

Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.
2. In particolare, sono costituite le seguenti Sezioni:
 - a) Geochimica, Georisorse, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia;
 - b) Geofisica, Geologia stratigrafica e Sedimentologia, Geologia strutturale, Paleontologia;
 - c) Geografia fisica e Geomorfologia, Geologia applicata, Pedologia.



Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Assume il coordinamento della Sezione un Professore eletto a rappresentare la Sezione stessa all'interno della Giunta del Dipartimento, secondo quanto esplicitato al successivo art. 20.
2. Il Coordinatore della Sezione coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano preventivo per il successivo anno accademico.
3. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 3, per più di cinque anni.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli art. 11, comma 1, e 12 comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque.
3. I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2.



4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca l'elezione è indetta con decreto del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il decreto viene pubblicato almeno venti giorni prima della data prevista delle elezioni. Dell'esito delle elezioni viene data pubblicità tramite affissione all'albo del Dipartimento del decreto di proclamazione degli eletti.
5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui ai commi 2 e 3 è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.
6. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Gli argomenti all'ordine del giorno devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'aggiunta di punti all'ordine del giorno può essere fatta fino a 24 ore dall'ora di convocazione del Consiglio tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica. L'ordine di trattazione degli argomenti



può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.

11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti, degli assenti e di coloro la cui assenza risulta giustificata, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, di norma entro la seconda seduta successiva.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento. Le modalità di accesso ai verbali online sono deliberate in accordo alle disposizioni di Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni temporanee, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Le Commissioni istruttorie temporanee di cui al precedente comma 1 possono prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, ogni altra funzione necessaria a garantire l'espletamento delle attività istituzionali del Dipartimento, così come specificate all'art.4, nel rispetto dei limiti e dei principi enunciati all'art.2.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.



Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta dal Direttore del Dipartimento e da un rappresentante per ciascuno dei settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è "Referente", nominati dal Direttore del Dipartimento, sentiti i professori e i ricercatori dei relativi settori scientifico disciplinari. La nomina è comunque soggetta all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.
2. La Commissione potrà inoltre essere integrata da ulteriori tre esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Direttore del Dipartimento su indicazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente che la convoca e ne dirige i lavori; il Presidente può coincidere con la persona del Direttore del Dipartimento.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno sette giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze e durata)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, ottemperando alle disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione, esercitando le seguenti competenze:



- a) Predisporre il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, e di valutazione triennale dei risultati;
 - b) Coadiuvare il Direttore del Dipartimento nella predisposizione della relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) Redige un documento sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
 - d) Con cadenza almeno triennale, ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Unità di ricerca eventualmente istituite in seno al Dipartimento.
2. I componenti la Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica quattro anni, e possono essere rinominati una sola volta consecutivamente.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;



- b) sei professori e ricercatori eletti all'interno di ciascuna Sezione, 2 per ciascuna delle Sezioni; gli eletti col maggior numero di voti assumono altresì la carica di coordinatore della Sezione.
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipano altresì alle sedute, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo ed il Vicedirettore.
 3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
 4. Per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. b) ogni elettore può votare due nominativi di Professori e ricercatori appartenenti alla Sezione dipartimentale di afferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il docente della fascia superiore. A parità di ruolo risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
 5. Per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d) ogni elettore può votare un solo nominativo. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano in età.
 6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una seconda indizione entro sette giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento ed è resa disponibile sul sito web del Dipartimento. Le modalità di accesso ai verbali online sono deliberate in accordo alle disposizioni di Ateneo.



Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Ciascun Professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca all'interno del Dipartimento, e ad altre Unità di ricerca eventualmente costituite fra più Dipartimenti ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Ateneo sui Dipartimenti.



2. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 24, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere entro i quindici giorni successivi.
2. Il Direttore indice nuove elezioni della Giunta, qualora la composizione della stessa, prevista dal presente Regolamento, risulti difforme da quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti. In tal caso, il mandato nella Giunta eletta ai sensi



dell'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti, non è computato ai fini della rieleggibilità di cui all'art. 27, comma 10, dello Statuto purché abbia avuto una durata inferiore all'anno.

3. Nel caso previsto dal comma 2, le elezioni sono indette entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 8, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 28

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi



Allegato A

Sezioni del Dipartimento di Scienze della Terra

1. Il Dipartimento di Scienze della Terra è articolato nelle seguenti sezioni:

a) Sezione 1 “GEOCHIMICA, GEORISORSE, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA”

La Sezione 1 promuove, all’interno del DST, in stretto collegamento funzionale e sviluppando collaborazioni con le altre sezioni, le attività di ricerca, il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito delle tematiche disciplinari ed interdisciplinari inerenti i settori Geochimica, Georisorse, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia e loro applicazioni.

b) Sezione 2 “GEOFISICA, GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA, PALEONTOLOGIA”

La Sezione 2 promuove, all’interno del DST, in stretto collegamento funzionale e sviluppando collaborazioni con le altre sezioni, le attività di ricerca, il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito delle tematiche disciplinari ed interdisciplinari inerenti i settori Geofisica, Geologia strutturale, Geologia stratigrafica e Sedimentologia, Paleontologia e loro applicazioni.

c) Sezione 3 “GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA APPLICATA, PEDOLOGIA”

La Sezione 3 promuove, all’interno del DST, in stretto collegamento funzionale e sviluppando collaborazioni con le altre sezioni, le attività di ricerca, il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito delle tematiche disciplinari ed interdisciplinari inerenti i settori Geografia fisica e Geomorfologia, Geologia applicata, Pedologia e loro applicazioni.